



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 23/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1188

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26 settembre 2003.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. Settore Vitivinicolo ed Enologico, Sig.ra Porzia Di Bari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, Dott. Domenico Campanile, e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Dott. Giuseppe D'Onghia, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

Premesso che:

- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87;
- Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99;
- Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo;
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008;
- Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01". In particolare, con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto",

la Giunta regionale ha stabilito di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale.

Considerato che:

- l'articolo 92 paragrafo 5 del richiamato Regolamento (CE) n.479/2008 in materia di utilizzazione dei "diritti di reimpianto" così dispone: In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta, o

ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

Visto:

- la richiesta di parere sulla modifica alle procedure di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo regionale da parte di questa Area - Servizio Agricoltura del 28/07/2011 prot. 61126 inoltrata all'Avvocatura della Regione Puglia;

- la nota prot. n. 11/L/16565 del 29/08/2011, con la quale l'Avvocatura Regionale ha espresso il parere richiesto (parere n.23/011/CA) e ritenuto verosimile che un diniego al trasferimento dei diritti di reimpianto, fuori dall'ambito territoriale della Regione, possa determinare il sorgere di azioni giurisdizionali con contestuale richiesta di risarcimento danni;

- il parere del Comitato Vitivinicolo Regionale espresso nella seduta del 29/09/2011 con il quale, pur ritenendo di confermare il divieto al trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto, consentiva di valutare, caso per caso, la opportunità di autorizzare in deroga i trasferimenti, in considerazione di quanto rappresentato dall'Avvocatura Regionale con il richiamato parere prot. 11/L/16565 del 29/08/2011;

- le istanze di riscontro trasferimento diritti di reimpianto vigneti, a favore di n. 1 ditta acquirente ricadente nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la produzione di vini DOP o IGP, presentate dalla predetta Regione con riferimento a n. 22 ditte cedenti, possessori di diritti generati nell'ambito del territorio della regione Puglia, per un totale complessivo di ha 20.16.33;

- il D.M. 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vices, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007;

- l'articolo 3 dei rispettivi disciplinari di produzione, modificati con il D.M. 30 novembre 2011, con il quale si definisce la zona di produzione delle rispettive DOP o IGP;

- la nota del Servizio Agricoltura n. prot. 33488 del 23/04/2013 con la quale è stato affidato agli UPA (Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia), competenti per territorio, l'istruttoria tecnico-amministrativa;

- l'istruttoria tecnica/amministrativa espletata dagli U.P.A., agli atti dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee, con la quale è stato accertato che per la istanza di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti prodotta dalla ditta contraente ricorrono le condizioni di cui alla lettera b - i) par. 5 dell'art. 92 del Reg. CE 479/08;

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante della ditta acquirente dichiara che i diritti di reimpianto oggetto di trasferimento saranno esercitati per impiantare

vigneti DOP o IGP (DOC “Friuli-Latisana” e IGP “ Delle Venezie” o IGP “Venezia Giulia) nonché i riferimenti catastali delle particelle che saranno oggetto di reimpianto;

- le scritture private registrate all’Agenzia delle Entrate tra i contraenti (cedente impresa pugliese ed acquirente impresa friulana) depositate in originale agli atti dell’UPA competente per territorio;

Considerato che in relazione a quanto innanzi ricorrono le condizioni di cui alla lettera b - i) par.5 dell’art.92 del Reg. CE 479/08, si ritiene di concedere nulla osta al trasferimento dei diritti in argomento nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell’Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Regg. (CE) n.1493/1999 e n.1227/2000, emanate con la deliberazione di Giunta Regionale n.1419 del 26 settembre 2003.

Tutto ciò premesso si

PROPONE

- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell’utilizzo dei diritti di reimpianto nell’ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell’allegato A del presente provvedimento, composto da n. 2 pagine, che ne costituisce parte integrante, alla ditta acquirente ubicata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui Codice Unico di identificazione dell’Azienda Agricola (CUAA) è riportato nel medesimo allegato;

- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell’art. 92 paragrafo 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;

- di stabilire che l’autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza della precitata regione, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed acquisizione degli attestati di validità da parte degli U.P.A. della Regione Puglia;

- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4- lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A del presente provvedimento, composto da n. 2 pagine, che ne costituisce parte integrante, alla ditta acquirente ubicata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) è riportato nel medesimo allegato;
- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 92 paragrafo 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;
- di stabilire che l'autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza della precitata regione, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti ed acquisizione degli attestati di validità da parte degli U.P.A. della Regione Puglia;
- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente